

Le dimensioni “comunionali” delle giurisdizioni personali cumulative*

EDUARDO BAURA

SOMMARIO: 1. La giurisdizione cumulativa quale sviluppo della missione del Collegio episcopale.— 2. La partecipazione dei presbiteri nella missione episcopale e l'organizzazione dell'*ordo presbyterorum*.— 3. La posizione “comunionale” dei fedeli negli enti personali “cumulativi”.

1. La confluenza dei criteri territoriali e personali nella delimitazione delle giurisdizioni ecclesiastiche si dà, piuttosto che in una prima divisione dell'organizzazione pastorale, al momento di creare strutture giurisdizionali (personali) in ambiti dove la Chiesa è già presente ed organizzata (abituamente mediante un criterio territoriale), in modo tale che gli enti giurisdizionali personali vengono a “cumularsi” con quelli territoriali. Per comprendere bene questo fenomeno giova rivolgere lo sguardo verso la costituzione e missione del Collegio episcopale. A tale scopo può risultare illuminante fissare l'attenzione sulla struttura del decreto conciliare *Christus Dominus*.

Questo decreto del Vaticano II si articola in tre capitoli. Il primo è dedicato alla posizione dei vescovi riguardo alla Chiesa universale. Nel secondo capitolo si tratta del ruolo dei vescovi nelle chiese particolari. Il terzo, infine, parla dei vescovi che cooperano al bene di più chiese particolari. La divisione interna del decreto conciliare evidenzia come il modo migliore per comprendere la natura dell'episcopato sia di vederlo dalla prospettiva della Chiesa universale, l'unica Chiesa di Cristo fondata da Gesù Cristo e affidata ai suoi Apostoli e ai loro successori. I vescovi, vicari di Cristo e successori degli Apostoli, formano un Collegio — nel senso però esplicitato dalla Nota esplicativa previa alla *Lumen gentium* — o corpo, di cui il capo è il successore di san Pietro¹. Tutti coloro, dunque, che fanno parte del Collegio dei vescovi mediante la consacrazione episcopale e la *communio* hanno il diritto e il dovere di preoccuparsi per il bene di tutta la Chiesa: a loro spetta la *sollicitudo omnium ecclesiarum*².

La Chiesa, poi, si realizza nella storia in modo particolarizzato. La Chiesa si fa presente nelle chiese particolari nelle quali e a partire dalle quali esiste³ e al contempo queste chiese particolari esistono nella Chiesa universale e a partire da essa⁴. A capo di una chiesa particolare c'è un Pastore che, grazie alla consacrazione episcopale, e in seguito alla *missio* datagli dalla suprema autorità, pasce quale Vicario di Cristo quella porzione del Popolo di

* Pubblicato in *Territorialità e personalità nel diritto canonico e ecclesiastico. Il diritto canonico di fronte al terzo millennio. Atti del XI Congresso Internazionale di Diritto Canonico, Università Cattolica di Petro Pázmány, 2-7 settembre 2001*, Budapest 2003, pp. 427- 439.

¹ Sul tema, vid. la visione sintetica, con altri riferimenti bibliografici, di G. PHILIPS, *La Chiesa e il suo mistero. Storia, testo e commento della Lumen Gentium*, Milano 1975, specie pp. 245-278.

² Cfr. J. RATZINGER, *Chiesa universale e Chiesa particolare. Il compito del vescovo*, in IDEM, *La Chiesa. Una comunità sempre in cammino*, Cinisello Balsamo 1992, specie pp. 68-74.

³ Cfr. *Lumen Gentium*, n. 23.

⁴ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Curia Romana del 20 dicembre 1990*, in AAS, 83 (1991), pp. 745-747.

Dio con il potere che Cristo concede a coloro che si identificano sacramentalmente con Lui mediante la ricezione dell'ordine sacro nel massimo grado. Ma mediante la consacrazione episcopale (e la *communio*) il Pastore entra a far parte del Collegio episcopale, sicché, quando egli riceve la missione, la sua sollecitudine per tutte le chiese non scompare, bensì si concretizza in una porzione particolare e si esercita soprattutto attraverso la cura pastorale di essa⁵. La chiesa particolare, poi, è chiesa perché unita alla Chiesa universale (*communio ecclesiarum*), mediante la comunione negli stessi sacramenti, nella stessa dottrina apostolica e nello stesso ordine gerarchico, e, soprattutto, possiamo affermare che essa è visibilmente unita alla Chiesa universale attraverso il suo capo, che è membro del Collegio episcopale. Sebbene il vescovo abbia nella porzione del Popolo di Dio affidatagli tutta la potestà ordinaria, propria e immediata necessaria per l'esercizio della sua missione, in comunione con il Capo e con le membra del Collegio episcopale, l'ecclesiologia della comunione mette in evidenza quanto sarebbe fuorviante concepire la chiesa particolare come l'ambito del potere *esclusivo* di un vescovo, quasi che potesse ostacolare la comunione con la Chiesa universale⁶.

Alla luce di queste riflessioni, si comprende bene perché il Decreto *Christus Dominus*, dopo la considerazione della missione universale dei vescovi e dopo aver parlato del ruolo del vescovo nell'ambito di una chiesa particolare, torni a trattare della missione dell'intero Collegio episcopale nei confronti delle chiese particolari, la quale si può concretizzare in uffici o incarichi affidati a singoli vescovi, che compiono la loro missione episcopale in favore di più chiese particolari. Infatti, all'interno del terzo capitolo del decreto, intitolato «De Episcopis in commune plurium Ecclesiarum bonum cooperantibus», troviamo la III sezione, con la rubrica «Episcopi munere interdioecesano fungentes», la quale esordisce mettendo in rilievo come le necessità pastorali esigano sempre più che alcuni incarichi pastorali — che possono servire a tutte o a più diocesi di una determinata regione o nazione — abbiano unità di indirizzo e di governo, ragione per la quale è opportuno che siano costituiti alcuni uffici, che possono essere affidati anche a vescovi. Il decreto continua facendo un esplicito riferimento agli allora chiamati vicariati castrensi.

Il richiamo ai vicariati castrensi costituisce indubbiamente una valida chiave ermeneutica per capire a quale tipo di fenomeno si riferisca il *Christus Dominus*. Si tratta della possibilità di creare giurisdizioni ecclesiastiche capaci di governare tra l'altro il lavoro pastorale svolto da presbiteri (ma non solo, come più avanti si dirà), in favore di fedeli appartenenti ad una pluralità di chiese particolari (o, meglio sarebbe dire, in favore degli uomini — cattolici e non, battezzati e non battezzati — che si trovano già nell'ambito di

⁵ «Singuli Episcopi, qui particularibus Ecclesiis praeficiuntur, regimen suum pastorale super portionem Populi Dei sibi commissam, non super alias Ecclesias neque super Ecclesiam universalem exercent. Sed quae membra Collegii episcopalis et legitimi Apostolorum successores singuli ea sollicitudine pro universa Ecclesia ex Christi institutione et praecepto tenentur, quae, etiamsi per actum iurisdictionis non exercentur, summopere tamen confert ad Ecclesiae universalis emolumentum» (*Lumen gentium*, 23). «Hoc suum episcopale munus, quod per consecrationem episcopalem susceperunt, Episcopi, sollicitudinis omnium Ecclesiarum participes, in comunione et sub auctoritate Summi Pontificis exercent, ad magisterium et regimen pastorale quod attinet, omnes uniti in Collegio seu corpore quoad universam Dei Ecclesiam. Illud exercent singuli quoad assignatas sibi dominici gregis partes, unusquisque Ecclesiae particularis sibi commissae curam gerens aut quandoque aliqui coniunctim necessitatibus quibusdam diversarum Ecclesiarum communibus providentes» (*Christus Dominus*, n. 3).

⁶ «Episcopi ipsa consecratione episcopali recipiunt cum munere sanctificandi munera quoque docendi et regendi, quae tamen natura sua non nisi in hierarchica comunione cum Collegii capite et membris exercere possunt» (can. 375 § 2).

azione di più chiese particolari). Oltre al caso della pastorale castrense, si potrebbe avere lo stesso fenomeno se la suprema autorità volesse creare degli uffici volti a dare unità di regime al lavoro pastorale svolto da cappellani in favore di certi fedeli sparsi in più diocesi, potenziando quindi la loro partecipazione nella missione della Chiesa; si tratterebbe di quei fedeli, a cui si riferisce il n. 18 del *Christus Dominus*, «che, a motivo della loro condizione di vita, non possono godere a sufficienza della comune ordinaria cura pastorale dei parroci o ne sono privi del tutto; come sono moltissimi emigrati, gli esuli, i profughi, i marittimi, gli addetti a trasporti aerei, i nomadi, e altre simili categorie di uomini». Nel momento attuale gli enti ecclesiastici esistenti che rispondono a questo sviluppo dell'organizzazione pastorale sono i summenzionati ordinariati castrensi, la prelatura dell'Opus Dei e alcuni ordinariati esistenti nell'ambito latino per i fedeli di rito orientale.

Questa giurisdizione — afferma il n. 42 del decreto conciliare — può essere data “etiam” a vescovi, il che presuppone che potrebbero venir assegnati a coloro che non godono di tale carattere, ossia a sacerdoti, giacché occorrerà avere almeno il grado del presbiterato, in quanto suppone il governo dell'azione ministeriale dei presbiteri. Tuttavia, occorre segnalare che questo tipo di incarico è in ogni caso di natura episcopale, poiché consiste nel pascere, aiutato da un presbiterio, un gruppo di fedeli appartenenti a più chiese particolari in favore dei quali è stato creato l'ufficio, ed anche perché costituisce, come sopra indicato, una determinazione della missione dell'intero Collegio dei vescovi.

Nascono in questo modo le giurisdizioni cumulative. Allo stesso modo con cui vengono create le primarie circoscrizioni ecclesiastiche, la suprema autorità della Chiesa crea un ufficio stabile per favorire l'assistenza pastorale a fedeli appartenenti a più chiese particolari, costituendo quindi una giurisdizione (delimitata con un criterio personale) che viene ad aggiungersi a quelle già esistenti, a cui afferivano, e continueranno ad afferire, i fedeli che hanno costituito la ragione per cui è stata creata la nuova struttura. Non dovrebbe destare meraviglia la creazione di strutture pastorali in ambiti dove la Chiesa è già presente ed organizzata; basta tener presente che all'interno della Chiesa v'è una struttura fondamentale di diritto divino, che si sviluppa storicamente mediante realizzazioni concrete che il diritto canonico si occupa di definire⁷. In forza della volontà fondatale di Cristo la Chiesa esiste nelle chiese particolari e a partire da esse, ma la Chiesa può anche organizzare la sua struttura gerarchica nel modo che ritiene più adatto per compiere la sua missione, ben inteso che le realizzazioni storiche hanno un diretto rapporto con la struttura fondamentale d'origine divina, sicché le concrezioni di diritto umano non possono essere arbitrarie, ma dipendono dalle caratteristiche essenziali della Chiesa, così come Cristo l'ha fondata.

La giurisdizione cumulativa quindi presuppone necessariamente la preesistenza di un'altra giurisdizione ecclesiastica, alla quale si sovrappone o si “cumula”. Ciò non è un'ingerenza indebita nella “diocesi di un vescovo”, ma è la concretizzazione della potestà (*exousia*) del Collegio dei vescovi nei confronti di tutte le chiese, potestà che serve (*diakonia*) al bene di più diocesi⁸.

⁷ Cfr. COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, *Themata selecta de ecclesiology*, Città del Vaticano, 1985, n. 5.1.

⁸ In questo primo punto ho riportato, talvolta testualmente, alcune considerazioni che avevo già esposto nel mio articolo: *Gli ordinariati militari dalla prospettiva della «communio ecclesiarum»*, in *Fidelium Iura*, 6 (1996), pp. 345-348.

2. Gli uffici episcopali in parola, destinati a favorire il bene spirituale dei fedeli appartenenti a varie chiese particolari, non sono di natura meramente amministrativa, bensì costituiscono incarichi prettamente pastorali, consistenti nel dare unità di indirizzo e di governo all'azione ministeriale dei presbiteri. Si tratta quindi di incarichi di presidenza di un ente in cui la presenza di un presbiterio appare quale elemento essenziale della struttura dell'ente stesso. I presbiteri sono presenti, infatti, in qualità di collaboratori della missione affidata al Pastore, partecipano, cioè, della stessa responsabilità pastorale mediante l'amministrazione dei sacramenti e la trasmissione della Parola di Dio. Ne segue che, sotto il profilo comunitario, questo tipo di enti è strutturato secondo questi elementi essenziali: il Pastore che ha ricevuto la missione episcopale di governare il lavoro pastorale in beneficio di più chiese particolari, il presbiterio che lo aiuta e i fedeli stessi.

Giunti a questo punto, occorre menzionare la possibilità di un altro tipo di fenomeno che non deve essere confuso con lo sviluppo dell'organizzazione pastorale derivata dalle esigenze pastorali di un determinato settore umano, di cui si è finora trattato. Mi riferisco all'ipotesi di un ente ecclesiastico composto di ministri sacri, sotto la direzione di un prelado, ma senza nessuna missione specifica a favore di fedeli determinati, che avesse lo scopo di servire al bene di più chiese particolari attraverso l'offerta di sacerdoti, i quali svolgerebbero il loro ministero mediante incarichi diocesani ricevuti dai corrispondenti vescovi diocesani d'accordo con il prelado di questi sacerdoti. Si deve prendere in considerazione siffatto fenomeno perché potrebbe sembrare ad un primo approccio che esso si sia verificato in qualche modo nella peculiare fattispecie della Missione di Francia e perché sembrerebbe (come di fatto ha sembrato ad alcuni autori) che il Codice abbia previsto l'esistenza di un tale tipo di ente nell'affermare, al can. 294, che le prelature personali possono essere erette «ad aptam presbyterorum distributionem promovendam aut ad peculiaria opera pastoralia vel missionalia pro variis regionibus aut diversis coetibus socialibus perficienda», sicché, secondo un'interpretazione letterale di questa norma, si potrebbe sostenere che esistono due classi di finalità delle prelature personali che darebbero origine ad altrettante classi di prelature personali stesse: per una migliore distribuzione del clero — senza una responsabilità pastorale specifica — «aut» per svolgere un'opera pastorale in favore di determinati fedeli.

Un eventuale ente composto di ministri sacri — forse dotati di una preparazione specifica — disposti a ricevere incarichi ministeriali in diverse diocesi si presenta, per la sua composizione e finalità, come un ente clericale, sebbene i laici potrebbero prestare la loro collaborazione, ma esternamente, senza far parte in senso stretto dell'ente. Penso che questo tipo di ente clericale non costituirebbe un presbiterio ai sensi di quanto affermato dal n. 28 della *Lumen gentium* e dal n. 8 del *Presbyterorum ordinis*, proprio perché non vi sarebbe la partecipazione nella responsabilità di portare a termine una missione pastorale determinata. Da ultimo, la potestà di colui che fosse a capo di questo ente clericale si limiterebbe alla vita dei presbiteri, alla loro formazione, ma non si estenderebbe al ministero da essi realizzato, il quale dipenderebbe invece dagli Ordinari dei luoghi dove lavorano.

A mio modo di vedere, il tipo ipotizzato di ente desta qualche perplessità allorché si riflette sulla ragion d'essere dell'ordinazione dei relativi membri, in quanto questi non si ordinerebbero per collaborare con un vescovo nella missione a lui affidata, ma rimarrebbero genericamente disponibili per svolgere il loro ministero nell'ambito di più chiese particolari. Peraltro, il caso prima richiamato della Missione di Francia non sembra che corrisponda totalmente al modello in questione, pur presentando alcune caratteristiche simili. E' vero

che su di essa non ricade una responsabilità pastorale su di un ceto di fedeli precisamente determinato, tuttavia ha una missione specifica e il prelado di Pontigny realizza una qualche unità di azione, appunto missionaria, attraverso i cosiddetti “équipes”. Del resto, la configurazione giuridica formale della Missione di Francia non giova ad una migliore conoscenza del fenomeno, essendo essa il frutto di una finzione giuridica elaborata allorquando non era possibile una soluzione per la via della creazione di una giurisdizione personale⁹.

L'indeterminazione della missione sacerdotale è tradizionalmente ammessa dalla disciplina ecclesiastica per gli istituti religiosi clericali e per alcune società di vita apostolica, in attenzione alle necessità proprie della vita consacrata dei chierici o delle esigenze vocazionali delle menzionate società, ma non trova una così chiara giustificazione nel caso del clero secolare, in quanto l'ordinazione è inseparabile dalla missione. Del resto, dalla prospettiva dell'organizzazione dell'*ordo*, questi ipotetici enti clericali sarebbero come gli istituti clericali di vita consacrata finalizzati alla realizzazione di opere apostoliche per mezzo del ministero sacerdotale. In effetti, i Superiori di questi istituti hanno il potere di giurisdizione sufficiente — ricevuto, ovviamente, dall'autorità ecclesiastica, non dall'istituto — per governare taluni aspetti della vita del ministro sacro (idoneità, condotta, formazione, sostentamento, ecc.), ma non godono di potestà sull'esercizio del ministero svolto dai sacerdoti, in quanto non hanno, di per sé, nessuna missione a favore di una determinata porzione del popolo cristiano (altro sarebbe il caso dell'affidamento di una circoscrizione ecclesiastica a istituti o società missionarie¹⁰). Ritengo, sia detto per inciso, che la presenza di questo sviluppo dell'*ordo* nell'ambito della vita consacrata nonché la possibilità esistente nel passato di avere prelature *nullius* con capitolo religioso — alla maniera delle attuali abbazie territoriali —¹¹ costituiscano il motivo per cui il can. 294 nel parlare dell'erezione delle prelature personali, contenga l'inciso esplicativo (presente già nel m. pr. *Ecclesiae Sanctae*¹²) «presbyteris et diaconis cleri saecularis constant», allo scopo, cioè, di affermare il carattere secolare di queste prelature (e non, certamente, come mi pare

⁹ Attualmente la Missione di Francia è retta dalla *Legge propria della Missione di Francia*, del 18 giugno 1988, approvata dal decreto della Congregazione per i Vescovi del 28 maggio 1988, Prot. n. 730/87, in *La Documentation catholique*, 85 (1988), pp. 1155-1157 (pubblicata anche su *Ius Ecclesiae*, 3 [1991], pp. 767-780). Sul fenomeno della Missione di Francia cfr. J. FAUPIN, *Histoire et Institution*, Tournai 1960. Per uno studio della situazione attuale (dopo la legge del 1988) vid. P. VALDRINI, *La nouvelle loi propre de la Mission de France*, in *L'Année Canonique*, 31 (1988), pp. 269-289; D. LE TOURNEAU, *La Mission de France: passé, présent et avenir de son statut juridique*, in *Studia Canonica*, 24 (1990), pp. 357-382; J. CANOSA, *La legge propria della Missione di Francia*, in *Ius Ecclesiae*, 3 (1991), pp. 767-780.

¹⁰ Sul punto cfr. J.I. ARRIETA, *Chiesa particolare e circoscrizioni ecclesiastiche*, in *Ius Ecclesiae*, 6 (1994), p. 20. Gli istituti e società clericali vengono tipizzati, anziché come una categoria all'interno dell'organizzazione dell'*ordo*, come una specie di istituti di vita consacrata (o di società di vita apostolica) in considerazione del fatto che gli aspetti concernenti la consacrazione dei loro membri costituiscono la ragion d'essere degli enti stessi.

¹¹ Cfr. can. 324 del Codice del 1917. Sul tema cfr. J. MIRAS, *Tradición y novedad legislativa en el concepto de prelatura*, in *Ius Canonicum*, 39 (1999), pp. 575-604.

¹² «Praeterea, ad peculiaria opera pastoralia vel missionaria perficienda pro variis regionibus aut coetibus socialibus, qui speciales indigent adiutorio, possunt ab Apostolica Sede utiliter erigi Praelaturae quae constant presbyteris cleri saecularis, peculiari formatione donatis, quaeque sunt sub regimine proprii Praelati et propriis gaudent statutis» (PAOLO VI, m. pr. *Ecclesiae Sanctae*, del 6 agosto 1966, I, 4, in AAS, 58 [1966], pp. 760-761). Come è noto, questo m. pr. era il primo documento che attuava la direttrice segnalata dal decr. *Presbyterorum ordinis*, n. 10 relativa alla possibilità di erigere peculiari diocesi o prelature personali; poiché fino al Vaticano II le prelature erano solo territoriali, si rendeva necessaria una spiegazione della nuova figura.

di evidenziare in seguito, per affermare che consta unicamente di chierici, escludendo i fedeli laici da queste prelature).

Ritengo, insomma, che, qualora si dovesse presentare la possibilità di creare enti composti di un clero disponibile per ricevere incarichi ministeriali in diverse diocesi, la suprema autorità dovrà accertare, prima della loro erezione formale, che i sacerdoti che vi si incardineranno avranno sicuramente un impegno pastorale. L'inquadramento, comunque, di questo tipo di ente all'interno della categoria delle prelature personali, di cui ai cann. 294 a 297, appare per certi versi problematico. Difatti, ad una prelatura senza una responsabilità pastorale specifica non sarebbe di applicazione il disposto del can. 297 (almeno nei termini da esso usati, giacché la prelatura in quanto tale non eserciterebbe né desidererebbe esercitare alcuna opera pastorale o missionaria nell'ambito di una diocesi), né si potrebbe dire a rigore che gli alunni del seminario della prelatura si ordinerebbero «titolo servitii praelaturae», né, infine, si comprenderebbe bene perché la prelatura debba essere qualificata di «personale» (aggettivo che fa riferimento al criterio con cui si delimita il popolo su cui ha giurisdizione il prelado). Si potrebbe quindi dubitare sulla convenienza di realizzare un'interpretazione letterale (forse letteralista) dei cann. 294 a 297 che porti ad accomunare in un unico tipo legale di ente due fenomeni — quello volto a svolgere una specifica missione pastorale in favore di un determinato gruppo di fedeli e quell'altro composto da solo chierici per favorire una migliore distribuzione del clero — aventi tra di loro un divario così rilevante¹³. Del resto sarebbe possibile interpretare l'endiadi del can. 294 senza pensare a enti esclusivamente clericali privi di responsabilità pastorale specifica, sulla base della considerazione che la finalità immediata di promuovere una migliore distribuzione dei presbiteri può avere come scopo ultimo quello di soddisfare speciali necessità pastorali sorte in certe regioni; anzi, non va dimenticato che la distribuzione del clero fa riferimento, per la propria natura dell'*ordo presbyterorum*, ad uno scopo funzionale. Comunque, quale che sia l'interpretazione che si voglia dare all'alternativa di finalità segnalata dal Codice per l'erezione di prelature personali, ciò che senz'altro risulta in ogni caso del tutto fuorviante, nonché contrario ai testi normativi, è concepire riduttivamente come unico modello possibile di prelatura personale solo quello esclusivamente clericale, senza una missione a favore di fedeli determinati.

3. Tornando alla considerazione del punto da cui hanno preso le mosse le presenti riflessioni, e cioè lo sviluppo della responsabilità del Collegio episcopale di fornire assistenza pastorale ad un gruppo di fedeli specialmente bisognoso, occorre ora studiare quale sia la posizione di questi fedeli nella struttura appositamente creata per loro.

Innanzitutto giova rilevare che, dal punto di vista del fedele, questi sviluppi della missione del Collegio episcopale appaiono, sul piano giuridico, come soddisfacimenti del diritto fondamentale che i fedeli hanno nei confronti della gerarchia di ricevere

¹³ Desta, invece, perplessità il fatto che sia stato creato extracodicialmente un tipo legale specifico, quello dell'ordinariato militare, avente con le prelature personali tipizzate nel Codice soltanto due differenze, a mio avviso, di scarso rilievo: da una parte, poiché l'ordinariato militare si erige solitamente in seguito ad un accordo con le autorità civili, esso è operante in tutto il territorio nazionale, sicché non sarebbe di applicazione il disposto del can. 297 *in fine* (la necessità del consenso del vescovo diocesano affinché la prelatura eserciti la sua opera pastorale o missionale); dall'altra parte, vista la peculiarità della pastorale castrense, l'Ordinario militare ha un limite alla capacità, riconosciuta dal can. 295 ai prelati personali, di erigere un seminario (lo può fare ma «probante Sancta Sede», come recita l'art. VI, § 3 della cost. ap. *Spirituali militum curae*).

«abundanter» — come si esprime il n. 37 della *Lumen gentium* — i mezzi salvifici. Non basta quindi l'offerta dell'ordinaria cura pastorale (qualora essa non fosse sufficiente in certe circostanze o per determinati fedeli); la gerarchia ha l'obbligo di organizzarsi per far arrivare abbondantemente i sacramenti e la Parola¹⁴.

Una volta costituita una struttura giurisdizionale che si sovrappone, o meglio che coesiste con quelle precedentemente esistenti, il fedele si trova con il diritto di opzione: può scegliere liberamente di ricorrere ai ministri di una o dell'altra giurisdizione. Ne segue la necessità di superare qualunque manifestazione di una mentalità chiusa che vedesse con gelosia nella giurisdizione cumulativa un problema di concorrenza. Ciò non toglie che l'autorità suprema, nell'erigere questi enti che si cumulano, dovrà, naturalmente, dettare delle regole affinché venga garantito il normale funzionamento delle strutture giurisdizionali, evitando il sorgere di conflitti di giurisdizione.

Fin qui il discorso visto dalla prospettiva dello sviluppo della missione episcopale e della cooperazione presbiterale. E' il momento di aggiungere che sarebbe però assai riduttiva la considerazione dei fedeli di queste strutture cumulative se ci si soffermasse in questi aspetti passivi, come se essi fossero meri destinatari. Dal momento che la Chiesa ritiene opportuno creare un ufficio per meglio sopperire alle necessità pastorali di un determinato gruppo di fedeli, è chiaro che tutti i battezzati coinvolti in quell'ambito sono chiamati a partecipare al raggiungimento della missione prefissata, perché con la forza del loro sacerdozio comune possono contribuire alla salvezza delle anime. Si riproduce qui la posizione costituzionale che nella Chiesa universale hanno i laici e i ministri sacri, nella quale ognuno partecipa *suo modo* all'edificazione del Popolo di Dio: i fedeli laici con l'esercizio del sacerdozio comune e i presbiteri anche con il loro sacerdozio ministeriale. E tutti e due sono necessari. Ciò si riflette anche nel modo di concepire le missioni affidate agli enti ecclesiastici di cui stiamo trattando. Per esempio, oggi la finalità dell'erezione degli ordinariati militari non sta tanto, come una volta, nell'amministrare i mezzi salvifici ai fedeli che altrimenti ne rimanevano privi, ma piuttosto nell'amministrarli abbondantemente, con lo scopo di evangelizzare meglio il mondo militare (come si evince dal fatto che la giurisdizione castrense si estende anche ai familiari dei membri delle Forze Armate), di fornire, cioè, ai militari i mezzi salvifici, non minimali, ma tutti quelli necessari per la loro santità e di annunciare in quell'ambiente il Vangelo a coloro che non lo conoscono, onde risulta decisivo il ruolo dei militari laici per cristianizzare *ab intra* quell'ambiente¹⁵.

In altre parole, dal momento che l'autorità competente decide di creare un ufficio ecclesiastico avente una giurisdizione su un presbiterio e una missione precisa da compiere, i fedeli che costituiscono la responsabilità giuridica pastorale del vescovo e dei presbiteri, proprio perché sono battezzati, vengono anche essi chiamati a "co-operare" ("operare con" altri in un'unica opera) organicamente (come cooperano, cioè, gli organi di un medesimo corpo, secondo il ruolo che spetta ad ognuno, in questo caso, secondo il ruolo proprio del laico nella Chiesa) nella missione del corpo ecclesiastico ora creato¹⁶. La posizione giuridica

¹⁴ Sottolinea l'importanza di questo avverbio quale chiave ermeneutica del can. 213 J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Milano 1989, p. 111.

¹⁵ Cfr. art. IX della cost. ap. *Spirituali militum curae*.

¹⁶ «Christifideles sunt qui, utpote per baptismum Christo incorporati, in populum Dei sunt constituti, atque hac ratione muneris Christi sacerdotalis, prophetici et regalis suo modo participes facti, secundum

del fedele in questi enti sorti da una giurisdizione cumulativa rispecchia, insomma, la posizione costituzionale che egli ha nella Chiesa. La chiamata a “cooperare” (nel senso sopra evidenziato) alla missione del nuovo ente ecclesiastico costituirà una responsabilità morale più o meno forte, a seconda delle molteplici circostanze in cui si possono trovare questi fedeli.

Di regola, il dovere di impegnarsi nella cooperazione di cui si tratta è di natura morale non giuridica e lo si realizza mediante la fedeltà agli impegni battesimali, conducendo cioè una vita cristiana coerente ed esemplare, senza che occorra necessariamente l’adempimento di azioni specifiche aggiunte. Tuttavia, proprio perché il fedele ha la capacità di cooperare organicamente nella missione dell’ente, nulla osta che egli possa spiegare questa sua capacità assumendo liberamente, per via contrattuale, impegni giuridici determinati, senza perdere, ovviamente, per ciò nulla della sua posizione giuridica di *christifidelis*, come prevede il can. 296 per le prelature personali e l’art. X, 4° della cost. ap. *Spirituali militum curae* per gli ordinariati militari. Queste convenzioni possono essere compiute da fedeli che si trovano già all’interno dell’ente oppure da fedeli che, proprio mediante questi accordi, in esso rimangono incorporati. L’eventuale presenza del fattore di libertà in ciò che riguarda l’appartenenza all’ente è possibile proprio perché si tratta di ente “cumulativo”; non va, infatti, dimenticato che i fedeli appartengono precedentemente e contemporaneamente alle chiese locali (o rituali), dove l’elemento volontario non ha tanta operatività.

Da quanto finora esposto si evince che la creazione di una giurisdizione *vere episcopalis* (presidenza di un presbiterio con una missione pastorale) implica una convocazione, un coinvolgimento, del popolo cristiano, in modo tale che appare un’aggregazione ecclesiale, insomma un ente comunitario con a capo un Pastore coadiuvato da un presbiterio. Fra i fedeli appartenenti a questi enti sorgono dei vincoli, che sono i vincoli comuni del Popolo di Dio, vale a dire vincoli di comunione, essendo la Chiesa una *communio*. In effetti, per la *communio hierarchica* il Pastore ha la funzione di servizio nei confronti dei fedeli che gli sono stati affidati e i fedeli si trovano in una relazione giuridica di obbedienza alla giurisdizione del Pastore (nella misura in cui desiderino avvalersi di essa); per la stessa dimensione della comunione, i presbiteri, nei confronti dei fedeli, hanno anche l’obbligo di servirli mediante l’esercizio del ministero sacerdotale (gerarchico), mentre tra il clero e il Pastore v’è una relazione di cooperazione e di subordinazione ministeriale. Nel considerare il ruolo attivo al quale sono chiamati i fedeli, emerge chiaramente la *communio fidelium* esistente in questi enti, in virtù della quale i fedeli sono uniti fra di loro per la carità e mediante i vincoli della solidarietà e corresponsabilità in ordine alla missione ecclesiale che ad essi sono propri¹⁷.

Si ha, quindi, che sono membri di pieno diritto dell’ente retto da una giurisdizione di natura cumulativa tanto i sacerdoti quanto i laici, anche quando nell’ambito esistenziale possa succedere che molti fedeli laici non conoscano nemmeno l’esistenza dell’ente in questione. E tutt’altra questione è il fatto che i presbiteri si trovino, sotto il profilo “quantitativo”, più vincolati a questi enti, nel senso che, oltre ai vincoli propri di ogni fedele, essi hanno quelli propri dei sacerdoti (subordinazione nel loro ministero, esigenze della disciplina clericale che limita la loro libertà), ma non si può dire che siano più

propriam cuiusque condicionem, ad missionem exercendam vocantur, quam Deus Ecclesiae in mundo adimplendam concredidit» (can. 204, § 1); cfr. anche *Lumen gentium*, nn. 9 e ss.

¹⁷ Cfr. J. HERVADA, *Pensamientos de un canonista en la hora presente*, Pamplona 1989, pp. 204 e 205.

“membri”, come non si può dire che i sacerdoti sono più cristiani (o più diocesani, ecc.) dei laici.

L’aspetto comunitario ora evidenziato di questi enti, circoscritti secondo un criterio personale, che vengono ad aggiungersi alle chiese originariamente presenti (normalmente locali) nulla intacca dell’unità della Chiesa¹⁸, e ciò, a mio modo di vedere, per un duplice motivo a cui soltanto accennerò.

Da un lato, l’unità della Chiesa va vista dalla prospettiva della *communio ecclesiarum*; la chiesa particolare è chiesa in quanto “parte” della Chiesa universale. La presenza di una giurisdizione — creata dalla suprema autorità per favorire il bene comune di più chiese particolari, rendendo possibile l’attenzione pastorale adeguata a speciali necessità pastorali — di cui si possono avvalere i fedeli di una determinata chiesa locale non limita la potestà del vescovo diocesano sulla sua diocesi nel suo insieme (semplicemente in alcuni casi certi fedeli della diocesi potranno optare per ricorrere alla giurisdizione personale o a quella territoriale).

Dall’altro lato, giova rilevare come le comunità sorte dalla creazione di queste giurisdizioni aggiuntive non formano un gruppo dentro le chiese in cui sono presenti. Sono enti comunitari ma non gruppi, giacché la loro finalità coincide con la finalità della Chiesa in quanto istituzione, cioè non hanno come scopo l’attuazione di opere comuni e non sono retti da un’autorità proveniente dall’autonomia dei loro membri ma dalla stessa gerarchia ecclesiastica. I loro fedeli cooperano organicamente nella realizzazione della missione dell’ente (*ad intra* e *ad extra*) mediante l’esercizio del sacerdozio comune, cioè attraverso la loro vita cristiana, senza necessità di agire fra di loro in comune. Peraltro, in virtù della *communio ecclesiarum* si ha che, più contribuiscono alla realizzazione della missione di questi enti, e più arricchiscono le chiese particolari alle quali appartenevano e continuano ad appartenere.

¹⁸ Cfr. CONGREGAZIONE DELLA DOTTRINA DELLA FEDE, *Litterae ad Catholicae Ecclesiae Episcopos de aliquibus aspectibus Ecclesiae prout est Communio*, 28 maggio 1992, in AAS, 85 (1993), pp. 847 e 848, n. 16.